

Cambiano le regole per le auto concesse in uso promiscuo dai datori di lavoro ai lavoratori dipendenti.

Le auto concesse dai datori di lavoro ai lavoratori dipendenti, per utilizzi non solo lavorativi ma anche personali ("uso promiscuo"), costituiscono reddito per il lavoratore e devono pertanto essere assoggettati ad imposizione, sia previdenziale che assistenziale. Il valore monetario è determinato in via convenzionale, assumendo quale base di computo i costi chilometrici, riferiti ad una percorrenza annua di 15.000 km, calcolati per ciascun modello di autoveicolo e riportati nelle tabelle elaborate dall'ACI entro il 30 novembre di ogni anno.

Fino al 30 giugno 2020, la contribuzione previdenziale (sia per la quota a carico del lavoratore che per quella dovuta dal datore di lavoro) e l'IRPEF (per il solo dipendente) erano dovuti sul 30% di tali costi chilometrici annui.

Le novità riguardano gli autoveicoli di **nuova immatricolazione assegnati** ai dipendenti a partire dal 1° luglio 2020. Nulla cambierà dunque per le assegnazioni attualmente in essere. L'ammontare che concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente, espresso in percentuale rispetto ai costi riportati nelle tabelle ACI, non è più fisso ma varia in base al volume di emissioni inquinanti dell'autoveicolo. Si distinguono quindi, in base a questo nuovo parametro, quattro classi di veicoli, a cui corrispondono differenti percentuali da applicare al costo annuo, sempre calcolato sempre su una percorrenza di 15.000 km. Le percentuali previste, dopo un primo periodo di sei mesi, varieranno ancora a far data dal 1° gennaio 2021.

Per il dettaglio delle percentuali si veda la seguente tabella.

Emissione di CO2 per km (grammi)	Anno 2020 (da luglio)	Anno 2021
≤ 60 gr.CO2/km	25% di 15.000 km	25% di 15.000 km
>60 ≤ 160 gr.CO2/km	30% di 15.000 km	30% di 15.000 km
>160 ≤ 190 gr.CO2/km	40% di 15.000 km	50% di 15.000 km
> 190 gr.CO2/km	50% di 15.000 km	60% di 15.000 km